

Nuova Legge Cinese sulle Responsabilità per i danni da prodotti difettosi e tutela del consumatore

Il 01 Luglio 2010 è entrata in vigore la nuova **Tort Law** cinese (legge sugli illeciti, ora TL). Il testo normativo, composto da 91 Articoli, è suddiviso in dodici Capi, ciascuno dei quali (escluso il primo e l'ultimo, rispettivamente dedicati alle Disposizioni Generali ed alle Disposizioni Supplementari) regola una specifica forma di responsabilità a seconda della fonte che ha generato il danno risarcibile.

Il Diritto Cinese non distingue né contrappone la responsabilità contrattuale a quella aquiliana poiché la seconda forma presuppone una maturità giuridica che la Cina non ha ancora raggiunto. Lo dimostra il fatto che l'Art. 2 TL, nell'elencare i diritti tutelati dalla Tort Law, si riferisce a beni giuridici estraneamente diversi tra loro, spaziando dal diritto alla vita, all'incolumità, ai diritti matrimoniali passando attraverso l'onore, la reputazione e la privacy.

Anche la responsabilità nascente dalla violazione di diritti o interessi altrui è ricondotta dal Diritto Cinese nell'alveo della responsabilità ex contractu.

La Legge sugli Illeciti del 2010 integra - ma non deroga - alla Legge sulla Qualità dei Prodotti novellata nel 2000, a cui dedica il Capo V.

La responsabilità per i **danni da prodotto difettoso** grava sul produttore (Art. 41 TL); nel caso in cui il danno derivi da colpa del venditore, quest'ultimo sarà responsabile ma potrà chiamare in manleva e garanzia il fornitore o il produttore (se conosciuti).

È interessante rilevare che la TL solo in apparenza ruota sulla colpevolezza del danneggiante ma in realtà individua una serie di soggetti (il produttore, il fornitore, il venditore) ai quali il danneggiato può rivolgersi per chiedere il risarcimento del danno, lasciando a questi ultimi l'onere di dimostrare chi sia il vero colpevole.

È evidente la diversa prospettiva da cui si muove il nostro ordinamento che, fatte salve ipotesi specifiche, impone al danneggiato l'onere (spesso difficile da assolvere) di dimostrare sia il danno che il dolo o la colpa del danneggiante, il quale è gravato del onere solo di dimostrare che l'evento dannoso fosse estraneo al suo controllo ed alla sua volontà.

Queste forme di responsabilità oggettiva mistificata come responsabilità colpevole sono utilizzate frequentemente nel Diritto Cinese, spesso per garantire il danneggiato, vuoi individuando un soggetto che possa assicurargli il risarcimento del danno (è il caso dell'armatore della nave per l'ipotesi di danni provocati a terzi dal comandante), vuoi scegliendo un soggetto responsabile fino a prova contraria, in modo tale che sia costui - e non il danneggiato - a provare che la colpa dell'illecito ricade su altri (è il caso del venditore rispetto al produttore per l'ipotesi di danno provocato da prodotti difettosi).

L'Art. 43 TL stabilisce una regola di solidarietà passiva nei confronti dell'obbligo risarcitorio tra il produttore, il fornitore ed il venditore del prodotto difettoso: così se il danno imputabile al produttore viene risarcito dal venditore, costui ha diritto di regresso nei confronti del produttore.

Nel caso in cui il prodotto difettoso sia messo in circolazione, il produttore o il venditore sono obbligati ad adottare le misure adeguate per avvertire dei potenziali rischi tutti i consumatori con la massima tempestività (Art. 46 TL).

Nel caso in cui il produttore, reso edotto della difettosità del prodotto, continui a produrlo e metterlo in circolazione, esponendo a rischio di lesione l'incolumità e la vita delle persone, si configura un illecito penale (Art. 47 TL).

Dal punto di vista della tecnicità del linguaggio la TL lascia molto a desiderare: mancano le definizioni di "prodotto difettoso", "produttore" ecc... senza le quali l'intero Capo V rischia di rimanere lettera morta.

Secondo il parere di chi scrive l'importanza della TL va ricercata nella volontà del Legislatore di individuare la nuova figura giuridica del **consumatore** che fino a qualche anno fa non aveva cittadinanza nel Diritto Cinese.

Il riconoscimento dell'autonomia ontologica del "consumatore" implica un approccio "individualista" che si contrappone alla tradizionale ottica pluralista della cultura cinese.

La Tort Law ha l'indubbio merito di colmare una lacuna normativa e, pur essendo criticabile l'estrema genericità delle forme di responsabilità disciplinate in tale testo di legge (si passa dall'inquinamento ambientale alla responsabilità medica...), ha l'indubbio pregio di proporsi (quanto meno nelle intenzioni del Legislatore, come si evince dal tenore dell'Art. 1) come un testo unico della responsabilità civile, creando un fil rouge tra le leggi di settore, spesso mal coordinate, che aprono vistose falle nel tessuto normativo rischiando di compromettere la tutela del danneggiato.

Avv. Giampaolo Naronte e Avv. Claudia Spriano

Studio Zunarelli

Milan Office:

Shanghai Office:

Mail:

Via Visconti di Modrone n. 6, 20123, tel. 02-39680539

Changle Road n. 989, The Center, 20/F, Suite 2008-2009

Tel. 0086-21-688820082

giampaolo.naronte@studiozunarelli.com